ACCORDO TERRITORIALE PER I CANONI CONCORDATI DEL

Oggi 18 giugno 2021, fra le seguenti organizzazioni della proprietà edilizia:

- A.S.P.P.I. Lucca, Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari, con sede in Lucca e Arancio via Di Tiglio 494, rappresentata dal Presidente Geom. Federico Andreucci, nato a Lucca 1965, identificato mediante patente auto n. U14F51345G rilasciata da MIT-UCO il 03.08.2018;

 U.P.P.I. Lucca Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, con sede in Lucca via Romannata dal Presidente Avv. Roberta Menchetti, nata a Lucca il 06.10.1965, identificato mediante patente auto n. U1N593222H, rilasciata da MIT UCO il 19.01.2016

 Sociazione Proprietà Edilizia Confedilizia della Provinnardini, 41, Palazzo Bernardini, rappresentata dal presidente Avv.

 NFAPPI Confederazione Associazione Associazione Associazione Proprietata dal del frazione Arancio via Di Tiglio 494, rappresentata dal Presidente Geom. Federico Andreucci, nato a Lucca il 07.10.1965, identificato mediante patente auto n. U14F51345G rilasciata da MIT-UCO il 03.08.2018;
- rappresentata dal Presidente Avv. Roberta Menchetti, nata a Lucca il 06.10.1965, identificata mediante patente auto n. U1N593222H, rilasciata da MIT - UCO il 19.01.2016
- piazza Bernardini, 41, Palazzo Bernardini, rappresentata dal presidente geom. Piero Mazzei
- via Fillungo 121, rappresentata dal delegato provinciale geom. Alessandro Gabriele

e le seguenti organizzazioni dell'inquilinato:

SUNIA Provinciale di Lucca, Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari, con sede in Lucca viale Luporini 1115/F, rappresentato dal Segretario Provinciale Dott. Stefano Cristiano, nato a Pisa il 30/08/1966 identificato mediante C.I. nº CA86800FD rilasciata dal Comune di Pistoia il 26/09/2019;

- SICET Lucca, Sindacato Inquilini Casa e Territorio, con sede in Lucca frazione S.Anna viale Puccini 1780, rappresentato da Rag. Giliberto Sebastiana Pia, in qualità di Segretaria Prov.le di Lucca, nata a Palazzolo Acreide (SR) il 28.04.1950, identificata mediante carta identità n. AX4790116 rilasciata dal Comune di Lucca il 14.07.2017;
- UNIAT Provinciale di Lucca, Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio, con sede in Lucca via Barsanti e Matteucci nc. 63, rappresentato dal coordinatore provinciale Geom. Giorgio Bertelli, nato a Lucca il 30.03.1954, identificato mediante Carta identità n. AT5900312 rilasciata dal Comune di Lucca il 03.05.2012;
- UGL casa Org. Provinciale UGL con sede in Romana 215 55012 Capannori (LU) sig. Enzo Antonelli p.i. Incarico Responsabile Segretario del Settore UGL casa.

PREMESSO CHE

- il 30 dicembre 1998 è entrata in vigore la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 recante la "Disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo":
- in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 5 marzo 1999 e del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002, è stato

sottoscritto l'Accordo territoriale per il Comune di Capannori, depositato presso il Comune di Capannori il data 03.03.2000 Prot. 13001;

- il 16 gennaio 2017, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha emesso il decreto indicato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017, recante "Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge."
- è necessario pertanto provvedere alla stipulazione di un nuovo Accordo Territoriale per il Comune di Capannori in sostituzione di quello del 03.03.2000 Prot. 13001 attualmente in vigore;
- le Associazioni e Organizzazioni Sindacali sopra menzionate ritengono necessario fornire strumenti operativi che promuovendo l'utilizzo dei contratti a canone concordato possano favorire l'utilizzo locativo di immobili oggi sfitti, agevolare l'accesso alla locazione alle fasce sociali più deboli, diminuire il problema degli sfratti in particolare quelli per morosità incolpevole -, incoraggiare la sostituzione dei contratti in corso con altri a canoni più sostenibili e fiscalmente agevolati, incentivare la diffusione delle locazioni per abitazione principale e ridurre conseguentemente le irregolarità e le illegalità e, non per ultimo, stimolare interventi di miglioramento dello stato di conservazione degli immobili nel rispetto delle norme sulla sicurezza e sul risparmio energetico;
- e parti ritengono altresì indispensabile per il raggiungimento delle finalità sopra indicate che le amministrazioni, a cominciare da quella comunale, svolgano un ruolo attivo attraverso azioni che prevedano il reperimento e la messa a disposizione di risorse economiche a sostegno dei soggetti in difficoltà, l'utilizzo della leva fiscale mediante la concessione di agevolazioni a favore dei proprietari di immobili locati a canone concordato, la promozione di convenzioni con privati o associazioni per forme di affitto garantito, la realizzazione di sistemi di finanziamento agevolato finalizzati al miglioramento dello stato di conservazione degli immobili nonché la pubblicizzazione del presente accordo ed il riconoscimento dell'importanza del ruolo delle organizzazioni firmatarie; tutte iniziative che le parti firmatarie auspicano sin da ora e che non mancheranno di richiedere nei modi e nelle sedi opportune;
- le organizzazioni firmatarie si impegnano a ritrovarsi entro un anno dalla entrata in vigore del presente Accordo al fine di valutare, insieme alla amministrazione comunale, gli effetti dell'applicazione dello stesso:
- le organizzazioni firmatarie, al termine di un approfondito confronto, hanno raggiunto un accordo sulle modalità operative idonee al conseguimento degli obiettivi sopra esposti;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

L'Accordo territoriale stipulato il 03.03.2000 è integralmente sostituito dal presente Accordo, che prevede al Titolo A), articoli da 1) a 15), le disposizioni relative ai CONTRATTI AGEVOLATI (cosiddetti 3+2), al Titolo B), articoli da 16) a 36), le disposizioni relative ai CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI. al Titolo C), articoli da 37) a 55), le disposizioni relative ai CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI, al Titolo D), articoli da 56) a 57), le disposizioni relative al CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E RELATIVO ACCORDO INTEGRATIVO, al Titolo E), articolo 58), le disposizioni relative agli ONERI ACCESSORI, al Titolo F), articolo 59), le disposizioni relative alla COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE, al Titolo G), articoli da 60) a 62), le disposizioni relative al RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO, all' Allegato 1 la cartografia delle zone omogenee, all' Allegato 2 l'elenco degli elementi oggettivi e all' Allegato 3 le fasce di oscillazione, all' Allegato 4 il modulo per l'attestazione unilaterale di rispondenza, all' Allegato 5 il modulo per l'attestazione bilaterale di rispondenza, all' Allegato 6 il modulo per la richiesta di avvio della procedura di negoziazione e conciliazione, all' Allegato 7 il contratto tipo per la locazione agevolata (3+2), all' Allegato 8 il contratto tipo per la locazione transitoria, all' Allegato 9 il contratto tipo per la locazione per studenti universitari e all' Allegato 10 la tabella per la ripartizione degli oneri accessori.

Titolo A)

CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2, comma 3, Legge 431/98 e art. 1 D.M. 16 gennaio 2017)

- Art. 1) Ambito territoriale di applicazione: L'ambito di applicazione dell'Accordo, relativamente ai contratti di cui al presente Titolo A), è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Capannori.
- Art. 2) Determinazione del canone di locazione: Il canone di locazione degli immobili è determinato, secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi, in base ai seguenti elementi:
- zonizzazione: l'ubicazione sul territorio viene determinata in base alle tavole di rappresentazione grafica di cui al successivo Art. 3);
- tipologia dell'immobile: la classificazione avviene in base agli elementi e ai criteri di cui al successivo Art. 4);
- valori unitari: l'individuazione dei valori minimi e massimi avviene con riferimento alle fasce di oscillazione di cui al successivo Art. 5);
- superficie convenzionale locata: le cui modalità di misurazione e di calcolo sono riportate al successivo Art. 6);
- dotazione di mobilio: la maggiorazione potrà avvenire con le modalità di cui al successivo Art. 8);
- specificità della locazione: potranno comportare variazioni del canone mensile particolari caratteristiche del contratto (vedasi Art. 7), dell'immobile (vedasi Art. 9) o la locazione di una porzione dell'immobile;

I canoni mensili minimo e massimo, che costituiscono i limiti entro i quali deve essere obbligatoriamente compreso il canone di locazione agevolato da pattuire, si ottengono moltiplicando i metri quadri di superficie convenzionale per i valori unitari minimo e massimo individuati all'interno delle fasce di oscillazione, tenendo conto dell'ubicazione e delle caratteristiche oggettive dell'immobile. Sul canone così determinato potranno applicarsi le eventuali maggiorazioni relative all'arredamento, alla durata o al pregio architettonico secondo le modalità indicate nei relativi articoli.

Art. 3) Rappresentazione delle zone omogenee: Il territorio del Comune di Capannori, tenuto presente quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, è stato suddiviso in aree omogenee individuate nell'elaborato grafico riportato nell' "Allegato 1" (Microzone). La perimetrazione delle zone è stata eseguita con riferimento ai fogli di mappa catastale.

Non sono state individuate zone o fabbricati in condizioni di particolare degrado.

- Art. 4) Determinazione della tipologia dell'immobile: Il canone mensile di locazione per metro quadrato della singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione tenendo conto della tipologia di immobile da determinarsi in base agli elementi oggettivi presenti nell'immobile seguendo i criteri definiti nello "Allegato 2" (Elementi oggettivi per la determinazione della tipologia d'immobile).
- Art. 5) Fasce di oscillazione: Per le aree omogenee di cui all'Art. 3), sono definiti i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione dei canoni, espressi in euro al metro quadrato per mese, riportati nell' "Allegato 3" (Fasce di oscillazione dei canoni di locazione).

Ai fini della stipula di nuovi contratti, i valori massimi delle fasce di oscillazione devono intendersi aggiornati annualmente nella misura massima del 75% della variazione dell'indice Istat, a partire dal 2022 e con riferimento all'indice del mese di aprile di ciascun anno.

7 16

3

1

PAS

- Art. 6) Determinazione della superficie convenzionale: La superficie convenzionale dell'immobile oggetto di locazione, ai fini del conteggio del canone, è costituita dall' intera superficie ad uso residenziale aumentata o diminuita, a seconda dei casi, come segue:
- abitazioni di superficie reale inferiore a mq. 45,00: si applica una maggiorazione del 20%;

[Esempio 1: una superficie reale di mq. 40,00 equivale ad una superficie convenzionale di mq. 48,00 cioè (40,00+20% = 48,00)]

abitazioni di superficie reale compresa tra mq 45,01 e mq. 70,00: per mq. 45 si applica una maggiorazione del 20% e per la superficie eccedente mq. 45 si applica una maggiorazione del 15% con la limitazione che la superficie convenzionale risultante non può superare mq. 70,00;

[Esempio 2: una superficie reale di mq. 55,00 equivale ad una superficie convenzionale di mq. 65,50 cioè (45,00+20%)+(10,00+15%)=54,00+11,50=65,50]

[Esempio 3: una superficie reale di mq. 65,00 equivale al massimo ad una superficie convenzionale di mq. 70,00 benché il risultato del conteggio sia mq. 77,00 cioè (45,00+20%)+(20,00+15%)=54,00+23,00=77,00]

- abitazioni di superficie reale compresa fra mq. 70,01 e mq. 110,00: superficie convenzionale corrispondente alla superficie reale;
- abitazioni di superficie reale compresa fra mq. 110,01 e mq. 150,00: alla superficie eccedente mq. 110,00 si applica una riduzione del 15%;

[Esempio 4: una superficie reale di mq. 120,00 equivale ad una superficie convenzionale di mq. 118,50 cioè (110,00)+ (10,00-15%) = 110,00+8,50 = 118,50]

abitazioni di superficie reale superiore a mq. 150,01: alla superficie compresa fra mq. 110,00 e mq. 150,00 si applica una riduzione del 15%, ed alla superficie eccedente mq. 150,00 si applica una riduzione del 20%;

[Esempio 5: una superficie reale di mq. 170,00 equivale ad una superficie convenzionale di mq. 160,00 cioè (110,00)+(40,00-15%)+(20,00-20%)=110,00+34,00+16,00=160,00]

La superficie convenzionale così ottenuta può essere maggiorata delle eventuali superfici accessorie computate applicando i seguenti parametri:

- a) il 50% della superficie reale delle autorimesse ad uso esclusivo;
- b) il 20% della superficie reale del posto macchina in uso esclusivo, ancorché ubicato in spazi comuni;
- c) il 25% della superficie reale di balconi, terrazzi, cantine ed altri accessori simili;
- d) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile locata in godimento esclusivo da computarsi al massimo fino al 20% della superficie convenzionale ad uso abitativo.

[Esempio 6: una superficie abitativa convenzionale di mq. 75,00 può essere aumentata al massimo di mq. 15,00 (75,00x20% = 15,00) anche se corredata da una superficie scoperta reale di mq. 120,00 (120,00x15% = 18,00)].

Per superficie reale, sia quella abitativa che quella di cui alle precedenti lettere a), b) e c), deve intendersi la superficie utile calpestabile al netto delle murature perimetrali, di quelle interne, delle soglie delle porte e degli sguanci delle finestre.

La superficie delle zone aventi altezza inferiore a ml. 1,70, siano esse abitative che accessorie, è ridotta del 30%.

Per la misurazione delle superfici è da ritenersi accettabile una tolleranza per eccesso o per difetto sino ad un massimo del 5%.

- Art. 7) Aumento per durate contrattuali maggiori: Ove le parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, i valori massimi delle fasce di oscillazione dei canoni di cui all' "Allegato 3" potranno essere aumentati del 2% per i contratti di durata di quattro anni, del 4% per i contratti di durata di cinque anni, e del 6% per i contratti di durata di sei anni o superiore, a valere per l'intera durata della locazione.
- Art. 8) Aumento per immobili arredati: Il canone di locazione per gli immobili arredati in modo sufficiente alla vivibilità, potrà essere aumentato fino al 20%; ove l'arredamento sia limitato alla sola cucina, purché completo di elettrodomestici, l'aumento applicabile sarà al massimo del 10%.



94

4

R & &

- Art. 9) Aumento per particolari categorie di immobili: Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n.ro 431/98, purché siano "Unità Immobiliari di tipo A", i valori massimi delle fasce di oscillazione di cui all' "Allegato 2" subiranno un aumento del 10%.
- Art. 10) Cumulo delle maggiorazioni: Tutti gli aumenti sopra indicati sono applicabili contemporaneamente col metodo di calcolo dell'incremento composto.

[Esempio 7: se il canone base di un immobile è pari ad C 100,00 e la durata concordata è di anni 4+2, il canone massimo sarà di C 102,00 (C 100,00+2% = C 102,00); se lo stesso immobile è anche arredato, il canone massimo sarà di C 122,40 (C 102,00+20% = C 122,40); se poi l'immobile è anche di pregio storico-architettonico e di tipo C0, vedi art. 9), il canone massimo sarà di C134,64 (C122,40+10% = C134,64).

Art. 11) Locazione di porzione di immobile: Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il relativo canone si otterrà frazionando il canone dell'intera unità immobiliare calcolato ai sensi dell'Art. 2), in maniera proporzionale alla superficie convenzionale in uso esclusivo di ciascuna porzione locata o rimasta a disposizione.

[Esempio 8: se un immobile comprende una prima porzione da locare di superficie convenzionale in uso esclusivo pari a mq 14,00 - cioè (camera mq 12,50)+(terrazzo mq 6,00x25%) = mq 12,50 + mq 1,50 = mq 14,00 -, una seconda porzione da locare di superficie convenzionale in uso esclusivo di mq 12,00 - (camera mq 12,00) - e una terza porzione rimasta a disposizione del locatore di superficie convenzionale in uso esclusivo pari a mq 24,00 - cioè (due camere mq 22,50)+(terrazzo mq 6,00x25%) = mq 22,50 + mq 1,50 = mq 24,00 -, e se il canone dell'intero immobile è pari ad \in 100,00, il canone di ciascuna porzione è pari rispettivamente a \in 28,00, \in 24,00 ed \in 48,00. Infatti: \in 100,00:(14,00+12,00+24,00)x14,00 = \in 28,00, \in 100,00: (14,00+12,00+24,00)x24,00 = \in 24,00. In questo modo risulta ripartito in maniera proporzionale anche il canone delle zone di uso comune.

- Art. 12) Aggiornamento del canone: Il canone mensile di locazione pattuito ai sensi dell'Art. 2) potrà essere aggiornato annualmente nella misura fissata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione dell'indice Istat.
- Art. 13) Modalità di attestazione: Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

Per i contratti sottoscritti senza assistenza le parti possono comunque richiedere successivamente, una attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, a cura e con assunzione di responsabilità da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.

Quando la attestazione è richiesta ad una sola organizzazione di categoria questa compilerà, sottoscriverà e rilascerà un modello di attestazione unilaterale, di cui l'"Allegato 4" del presente accordo costituisce un esempio, mentre in caso di attestazione richiesta alle organizzazioni di appartenenza di entrambe le parti, queste compileranno, sottoscriveranno congiuntamente e rilasceranno un modello di attestazione bilaterale, "Allegato 5" del presente accordo. L' attestazione dovrà riportare oltre al riferimento dell'Associazione anche l'indicazione specifica dell'attestatore.

- Art. 14) Definizione di grandi proprietà immobiliari: Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari, oltre a quanto indicato nel Decreto stesso, sono da intendersi quelli che possiedono nell'ambito territoriale del presente accordo la piena proprietà di più di venti unità immobiliari ad uso abitativo.
- Art. 15) Obbligo di utilizzo del contratto tipo: I contratti di cui al presente Titolo A) dovranno essere stipulati utilizzando il tipo di contratto allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017 e "Allegato 7" (Contratto di locazione abitativa agevolata) alla presente convenzione.

5

2 MASS

Titolo B)

CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

(art. 5, comma 1, Legge 431/98 e art. 2 del D.M. 16 gennaio 2017)

- Art. 16) Ambito territoriale di applicazione: L'ambito di applicazione dell'Accordo, relativamente ai contratti di cui al presente Titolo B), è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Camaiore che, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017 risulta avere, secondo i dati dell'ultimo censimento, un numero di abitanti superiore a 10.000.
- Art. 17) Canone dei contratti brevi: I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazioni tra le parti.
- Art. 18) Natura dei contratti transitori: I contratti di locazione di natura transitoria possono essere stipulati solo in presenza di particolari esigenze delle parti contraenti meglio precisate nei successivi articoli 32), 33) e 34) e devono, a pena di quanto previsto al comma 6 dell'art. 2 del D.M. 17 gennaio 2017, rispettare le norme di cui al presente Titolo B).
- Art. 19) Durata dei contratti transitori: I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non superiore a diciotto mesi.
- Art. 20) Determinazione del canone di locazione: Il canone di locazione degli immobili è determinato, secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi, in base ai seguenti elementi:
- zonizzazione: l'ubicazione sul territorio viene determinata in base alle tavole di rappresentazione grafica di cui al successivo Art. 21);
- tipologia dell'immobile: la classificazione avviene in base agli elementi e ai criteri di cui al successivo Art. 22);
- valori unitari: l'individuazione dei valori minimi e massimi avviene con riferimento alle fasce di oscillazione di cui al successivo Art. 23);
- superficie convenzionale locata: le cui modalità di misurazione e di calcolo sono riportate al successivo Art. 24);
- dotazione di mobilio: la maggiorazione potrà avvenire con le modalità di cui al successivo Art. 25);
- specificità della locazione: potranno comportare variazioni del canone mensile particolari caratteristiche dell'immobile (vedasi Art. 26) o la locazione di una porzione dell'immobile;

I canoni mensili minimo e massimo, che costituiscono i limiti entro i quali deve essere obbligatoriamente compreso il canone di locazione transitorio da pattuire, si ottengono moltiplicando i metri quadri di superficie convenzionale per i valori unitari minimo e massimo individuati all'interno delle fasce di oscillazione tenendo conto dell'ubicazione e delle caratteristiche oggettive dell'immobile. Sul canone così determinato potranno applicarsi le eventuali maggiorazioni relative all'arredamento o al pregio architettonico secondo le modalità indicate nei relativi articoli.

Art. 21) Rappresentazione delle zone omogenee: Il territorio del Comune di Capannori, tenuto presente quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, è stato suddiviso in aree omogenee individuate nell'elaborato grafico riportato nell' "Allegato 1" (microzone). La perimetrazione delle zone è stata eseguita con riferimento ai fogli di mappa catastale.

Non sono state individuate zone o fabbricati in condizioni di particolare degrado.

Art. 22) Determinazione della tipologia dell'immobile: Il canone mensile di locazione per metro quadrato della singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione tenendo conto della tipologia di immobile da determinarsi in base agli elementi oggettivi

\$

As

SH

4

PP B

7

presenti nell'immobile seguendo i criteri definiti nello "Allegato 2" (Elementi oggettivi per la determinazione della tipologia d'immobile).

Art. 23) Fasce di oscillazione: Per le aree omogenee di cui all'Art. 22), sono definiti i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione dei canoni, espressi in euro al metro quadrato per mese, riportati nell' "Allegato 3" (Fasce di oscillazione dei canoni di locazione).

Ai fini della stipula di nuovi contratti, i valori massimi delle fasce di oscillazione devono intendersi aggiornati annualmente nella misura massima del 75% della variazione dell'indice Istat, a partire da 2022 e con riferimento all'indice del mese di aprile di ciascun anno.

- Art. 24) Determinazione della superficie convenzionale: La superficie convenzionale dell'immobile oggetto di locazione, ai fini del conteggio del canone, è costituita dall' intera superficie ad uso residenziale aumentata o diminuita, a seconda dei casi, come segue:
- abitazioni di superficie reale inferiore a mq. 45,00: si applica una maggiorazione del 20%;

[Esempio 1: una superficie reale di mq. 40,00 equivale ad una superficie convenzionale di mq. 48,00 cioè (40,00+20%=48,00)]

• abitazioni di superficie reale compresa tra mq 45,01 e mq. 70,00: per mq. 45 si applica una maggiorazione del 20% e per la superficie eccedente mq. 45 si applica una maggiorazione del 15% con la limitazione che la superficie convenzionale risultante non può superare mq. 70,00;

[Esempio 2: una superficie reale di mq. 55,00 equivale ad una superficie convenzionale di mq. 65,50 cioè (45,00+20%)+(10,00+15%)=54,00+11,50=65,50]

[Esempio 3: una superficie reale di mq. 65,00 equivale al massimo ad una superficie convenzionale di mq. 70,00 benché il risultato del conteggio sia mq. 77,00 cioè (45,00+20%)+(20,00+15%)=54,00+23,00=77,00]

- abitazioni di superficie reale compresa fra mq. 70,01 e mq. 110,00: superficie convenzionale corrispondente alla superficie reale;
- abitazioni di superficie reale compresa fra mq. 110,01 e mq. 150,00: alla superficie eccedente mq. 110,00 si applica una riduzione del 15%;

[Esempio 4: una superficie reale di mq. 120,00 equivale ad una superficie convenzionale di mq. 118,50 cioè (110,00)+ (10,00-15%)=110,00+8,50=118,50]

abitazioni di superficie reale superiore a mq. 150,01: alla superficie compresa fra mq. 110,00 e mq. 150,00 si applica una riduzione del 15% e alla superficie eccedente mq. 150,00 si applica una riduzione del 20%;

[Esempio 5: una superficie reale di mq. 170,00 equivale ad una superficie convenzionale di mq. 160,00 cioè (110,00)+(40,00-15%)+(20,00-20%)=110,00+34,00+16,00=160,00]

La superficie convenzionale così ottenuta può essere maggiorata delle eventuali superfici accessorie computate applicando i seguenti parametri:

- a) il 50% della superficie reale delle autorimesse ad uso esclusivo;
- b) il 20% della superficie reale del posto macchina in uso esclusivo, ancorché ubicato in spazi comuni;
- c) il 25% della superficie reale di balconi, terrazzi, cantine ed altri accessori simili;
- d) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile locata in godimento esclusivo da computarsi al massimo fino al 20% della superficie convenzionale ad uso abitativo.

[Esempio 6: una superficie abitativa convenzionale di mq. 75,00 può essere aumentata al massimo di mq. 15,00 (75,00x20%=15,00) anche se corredata da una superficie scoperta reale di mq. 120,00 (120,00x15%=18,00)].

Per superficie reale, sia quella abitativa che quella di cui alle precedenti lettere a), b) e c), deve intendersi la superficie utile calpestabile al netto delle murature perimetrali, di quelle interne, delle soglie delle porte e degli sguanci delle finestre.

La superficie delle zone aventi altezza inferiore a ml. 1,70, siano esse abitative che accessorie, è ridotta del 30%.

Per la misurazione delle superfici è da ritenersi accettabile una tolleranza per eccesso o per difetto sino ad un massimo del 5%.

- Art. 25) Aumento per immobili arredati: Il canone di locazione per gli immobili arredati in modo sufficiente alla vivibilità, potrà essere aumentato fino al 20%; ove l'arredamento sia limitato alla sola cucina, purché completo di elettrodomestici, l'aumento applicabile sarà al massimo del 10%.
- Art. 26) Aumento per particolari categorie di immobili: Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n.ro 431/98, purché siano "Unità Immobiliari di tipo A", i valori massimi delle fasce di oscillazione di cui all' "Allegato 2" subiranno un aumento del 10%.
- Art. 27) Cumulo delle maggiorazioni: Tutti gli aumenti sopra indicati sono applicabili contemporaneamente col metodo di calcolo dell'incremento composto.

[Esempio 15: se il canone base di un immobile è pari ad C 100,00 e l'immobile è arredato, il canone massimo sarà di C 120,00 (C 100,00+20% = C 120,00); se lo stesso immobile è anche di pregio storico-architettonico e di tipo C 121,00+10% = C 132,00).

Art. 28) Locazione di porzione di immobile: Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il relativo canone si otterrà frazionando il canone dell'intera unità immobiliare calcolato ai sensi dell'Art. 21), in maniera proporzionale alla superficie convenzionale in uso esclusivo di ciascuna porzione locata o rimasta a disposizione.

[Esempio 16: se un immobile comprende una prima porzione da locare di superficie convenzionale in uso esclusivo pari a mq 14,00 - cioè (camera mq 12,50)+(terrazzo mq 6,00x25%) = mq 12,50 + mq 1,50 = mq 14,00 -, una seconda porzione da locare di superficie convenzionale in uso esclusivo di mq 12,00 - (camera mq 12,00) - e una terza porzione rimasta a disposizione del locatore di superficie convenzionale in uso esclusivo pari a mq 24,00 - cioè (due camere mq 22,50)+(terrazzo mq 6,00x25%) = mq 22,50 + mq 1,50 = mq 24,00 -, e se il canone dell'intero immobile è pari ad $\mbox{\ensuremath{\color{}}\ensuremath{\colo$

- Art. 29) Aggiornamento del canone: Il canone mensile di locazione pattuito ai sensi dell'Art. 21) potrà essere aggiornato annualmente nella misura fissata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione dell'indice Istat.
- **Art. 30) Recesso del conduttore:** Per i contratti di locazione di cui al presente Titolo B), sono ammesse previsioni contrattuali che consentano il recesso da parte del conduttore anche in assenza di gravi motivi e/o con un termine di preavviso per l'invio della disdetta non inferiore a mesi due.
- Art. 31) Esigenze che giustificano la transitorietà: Ai fini di quanto previsto dall' art. 2 comma 1º del D.M. 16 gennaio 2017, vengono individuate le seguenti fattispecie di esigenze che possano avere bisogno di soddisfare, rispettivamente, proprietari e conduttori:
- A) Fattispecie di esigenze dei proprietari:

Quando il proprietario ha esigenza di adibire l'immobile, entro un periodo di tempo inferiore a trentasei mesi, ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi:

- trasferimento temporaneo della residenza che preveda, al termine di un periodo prestabilito, il rientro nell'immobile locato;
- matrimonio, da celebrarsi entro una data certa, che comporti l'utilizzo dell'immobile locato;
- rientro, nell'immobile locato e in tempi prestabiliti, dall'estero;
- necessità di disporre dell'immobile locato entro una data certa per motivi legati allo studio, all'apprendistato, alla formazione e all'aggiornamento professionale;
- cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio e l'utilizzo dell'immobile locato;

8

- qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
- B) Fattispecie di esigenze dei conduttori:

Quando il conduttore ha esigenza di adibire l'immobile, per un periodo non superiore a diciotto mesi, a propria abitazione per uno dei seguenti motivi:

- esigenza di risiedere nel comune, diverso da quello di residenza anagrafica, in cui si svolge un lavoro a termine o a tempo determinato o stagionale;
- necessità di disporre dell'immobile locato, per un periodo di durata certa, per motivi legati allo studio, all'apprendistato, alla formazione e all'aggiornamento professionale, esclusivamente per immobili diversi da quello di residenza del conduttore;
- necessità di risiedere in immobili, ubicati in comune diverso da quello di residenza anagrafica e non confinante con esso, situati presso strutture sanitarie o residenze dove curarsi o assistere familiari;
- prossima disponibilità, entro una data certa, di una abitazione di proprietà;
- temporanea indisponibilità della propria abitazione per l'esecuzione di opere di ristrutturazione al termine delle quali il conduttore rientrerà in casa propria;
- qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.
- Art. 32) Particolari esigenze che giustificano la transitorietà: In applicazione dello Art. 2, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dall'Art. 31 né a queste riconducibili ovvero difficilmente documentabili, dovranno essere assistite dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo le quali attesteranno in maniera bilaterale il supporto fornito e le ragioni di ammissibilità dell'esigenza di transitorietà addotta dandone atto nel contratto che sottoscriveranno unitamente alle parti.
- Art. 33) Sussistenza in capo alle parti: Per la stipula dei contratti di cui al presente Titolo è sufficiente la sussistenza di una delle fattispecie di esigenze di cui agli Artt. 31) e 32) in capo anche ad una sola delle parti contraenti.
- Art. 34) Modalità di attestazione: Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

Per i contratti sottoscritti senza assistenza le parti possono comunque richiedere successivamente una attestazione, da eseguirsi - sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali - a cura e con assunzione di responsabilità da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.

Quando la attestazione è richiesta ad una sola organizzazione di categoria questa compilerà, sottoscriverà e rilascerà un modello di attestazione unilaterale, di cui l' "Allegato 4" del presente accordo costituisce un esempio, mentre in caso di attestazione richiesta alle organizzazioni di appartenenza di entrambe le parti, queste compileranno, sottoscriveranno congiuntamente e rilasceranno un modello di attestazione bilaterale, "Allegato 5" del presente accordo. L' attestazione dovrà riportare oltre al riferimento dell'Associazione anche l'indicazione specifica dell'attestatore.

Art. 35) Definizione di grandi proprietà immobiliari: Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari, oltre a quanto indicato nel Decreto stesso, sono da intendersi quelli che possiedono nell'ambito territoriale del presente accordo la piena proprietà di più di venti unità immobiliari ad uso abitativo.

Art. 36) Obbligo di utilizzo del contratto tipo: I contratti di cui al presente Titolo B) dovranno essere stipulati utilizzando il tipo di contratto allegato B) al D.M. 16 gennaio 2017 e "Allegato 8" (Contratto di locazione abitativa di natura transitoria) alla presente convenzione.

Titolo C)

CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI

(art. 5, commi 2 e 3, Legge 431/98 e art. 3 D.M. 16 gennaio 2017)

- Art. 37) Ambito territoriale di applicazione: L'ambito di applicazione dell'Accordo, relativamente ai contratti di cui al presente Titolo C), è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Capannori che, ai fini di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.M. 16 gennaio 2017, è confinante con comuni sede di università, di istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale e specializzazione post laurea e di istituto superiore di studi musicali.
- Art. 38) Durata dei contratti per studenti universitari: I contratti transitori per studenti universitari hanno durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto al studio.
- Art. 39) Determinazione del canone di locazione: Il canone di locazione degli immobili è determinato, secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi, in base ai seguenti elementi:
- zonizzazione: l'ubicazione sul territorio viene determinata in base alle tavole di rappresentazione grafica di cui al successivo Art. 40);
- tipologia dell'immobile: la classificazione avviene in base agli elementi e ai criteri di cui al successivo Art. 41);
- valori unitari: l'individuazione dei valori minimi e massimi avviene con riferimento alle fasce di oscillazione di cui al successivo Art. 42);
- superficie convenzionale locata: le cui modalità di misurazione e di calcolo sono riportate al successivo Art. 43);
- dotazione di mobilio: la maggiorazione potrà avvenire con le modalità di cui al successivo Art. 44);
- specificità della locazione: potranno comportare variazioni del canone mensile particolari caratteristiche dell'immobile (vedasi Art. 45) o la locazione di una porzione dell'immobile;

I canoni mensili minimo e massimo, che costituiscono i limiti entro i quali deve essere obbligatoriamente compreso il canone di locazione transitorio per studenti da pattuire, si ottengono moltiplicando i metri quadri di superficie convenzionale per i valori unitari minimo e massimo individuati all'interno delle fasce di oscillazione tenendo conto dell'ubicazione e delle caratteristiche oggettive dell'immobile. Sul canone così determinato potranno applicarsi le eventuali maggiorazioni relative all'arredamento o al pregio architettonico secondo le modalità riportate nei relativi articoli.

Art. 40) Rappresentazione delle zone omogenee: Il territorio del Comune di Capannori, tenuto presente quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, è stato suddiviso in aree omogenee individuate nell'elaborato grafico riportato nell' "Allegato 1" (microzone). La perimetrazione delle zone è stata eseguita con riferimento ai fogli di mappa catastale.

Non sono state individuate zone o fabbricati in condizioni di particolare degrado.

Art. 41) Determinazione della tipologia dell'immobile: Il canone mensile di locazione per metro quadrato della singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione tenendo conto della tipologia di immobile da determinarsi in base agli elementi oggettivi presenti nell'immobile seguendo i criteri definiti nello "Allegato 2" (Elementi oggettivi per la determinazione della tipologia d'immobile).

10

SA

2

Ry B

Art. 42) Fasce di oscillazione: Per le aree omogenee di cui all'Art. 39), sono definiti i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione dei canoni, espressi in euro al metro quadrato per mese, riportati nell' "Allegato 3" (Fasce di oscillazione dei canoni di locazione).

Ai fini della stipula di nuovi contratti, i valori massimi delle fasce di oscillazione devono intendersi aggiornati annualmente nella misura massima del 75% della variazione dell'indice Istat, a partire da 2022 e con riferimento all'indice del mese di aprile di ciascun anno.

- Art. 43) Determinazione della superficie convenzionale: La superficie convenzionale dell'immobile oggetto di locazione, ai fini del conteggio del canone, è costituita dall' intera superficie ad uso residenziale aumentata o diminuita, a seconda dei casi, come segue:
- abitazioni di superficie reale inferiore a mq. 45,00: si applica una maggiorazione del 20%;

[Esempio 17: una superficie reale di mq. 40,00 equivale ad una superficie convenzionale di mq. 48,00 cioè (40,00+20% = 48,00)]

• abitazioni di superficie reale compresa tra mq 45,01 e mq. 70,00: per mq. 45 si applica una maggiorazione del 20% e per la superficie eccedente mq. 45 si applica una maggiorazione del 15% con la limitazione che la superficie convenzionale risultante non può superare mq. 70,00;

[Esempio 18: una superficie reale di mq. 55,00 equivale ad una superficie convenzionale di mq. 65,50 cioè (45,00+20%)+(10,00+15%)=54,00+11,50=65,50]

[Esempio 19: una superficie reale di mq. 65,00 equivale al massimo ad una superficie convenzionale di mq. 70,00 benché il risultato del conteggio sia mq. 77,00 cioè (45,00+20%)+(20,00+15%)=54,00+23,00=77,00]

- abitazioni di superficie reale compresa fra mq. 70,01 e mq. 110,00: superficie convenzionale corrispondente alla superficie reale;
- abitazioni di superficie reale compresa fra mq. 110,01 e mq. 150,00: alla superficie eccedente mq. 110,00 si applica una riduzione del 15%;

[Esempio 20: una superficie reale di mq. 120,00 equivale ad una superficie convenzionale di mq. 118,50 cioè (110,00)+ (10,00-15%) = 110,00+8,50 = 118,50]

abitazioni di superficie reale superiore a mq. 150,01: alla superficie compresa fra mq. 110,00 e mq. 150,00 si applica una riduzione del 15%, ed alla superficie eccedente mq. 150,00 si applica una riduzione del 20%;

[Esempio 21: una superficie reale di mq. 170,00 equivale ad una superficie convenzionale di mq. 160,00 cioè (110,00)+ (40,00-15%)+(20,00-20%) = 110,00+34,00+16,00 = 160,00]

La superficie convenzionale così ottenuta può essere maggiorata delle eventuali superfici accessorie computate applicando i seguenti parametri:

- a) il 50% della superficie reale delle autorimesse ad uso esclusivo;
- b) il 20% della superficie reale del posto macchina in uso esclusivo, ancorché ubicato in spazi comuni;
- c) il 25% della superficie reale di balconi, terrazzi, cantine ed altri accessori simili;
- d) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile, locata in godimento esclusivo da computarsi al massimo fino al 20% della superficie convenzionale ad uso abitativo.

[Esempio 22: una superficie abitativa convenzionale di mq. 75,00 può essere aumentata al massimo di mq. 15,00 (75,00x20% = 15,00) anche se corredata da una superficie scoperta reale di mq. 120,00 (120,00x15% = 18,00)].

Per superficie reale, sia quella abitativa che quella di cui alle precedenti lettere a), b) e c), deve intendersi la superficie utile calpestabile al netto delle murature perimetrali, di quelle interne, delle soglie delle porte e degli sguanci delle finestre.

La superficie delle zone aventi altezza inferiore a ml. 1,70, siano esse abitative che accessorie, è ridotta del 30%.

Per la misurazione delle superfici è da ritenersi accettabile una tolleranza per eccesso o per difetto sino ad un massimo del 5%.














- **Art. 44) Aumento per immobili arredati:** Il canone di locazione per gli immobili arredati in modo sufficiente alla vivibilità, potrà essere aumentato fino al 20%; ove l'arredamento sia limitato alla sola cucina, purché completo di elettrodomestici, l'aumento applicabile sarà al massimo del 10%.
- Art. 45) Aumento per particolari categorie di immobili: Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n.ro 431/98, purché siano "Unità Immobiliari di tipo A", i valori massimi delle fasce di oscillazione di cui all' "Allegato 2" subiranno un aumento del 10%.
- Art. 46) Cumulo delle maggiorazioni: Tutti gli aumenti sopra indicati sono applicabili contemporaneamente col metodo di calcolo dell'incremento composto.

[Esempio 23: se il canone base di un immobile è pari ad \mathcal{C} 100,00 e l'immobile è arredato, il canone massimo sarà di \mathcal{C} 120,00 (\mathcal{C} 100,00+20% = \mathcal{C} 120,00); se lo stesso immobile è anche di pregio storico-architettonico e di tipo A, vedi art. 46). il canone massimo sarà di \mathcal{C} 132,00 (\mathcal{C} 120,00+10% = \mathcal{C} 132,00).

Art. 47) Locazione di porzione di immobile: Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il relativo canone si otterrà frazionando il canone dell'intera unità immobiliare calcolato ai sensi dell'Art. 39), in maniera proporzionale alla superficie convenzionale in uso esclusivo di ciascuna porzione locata o rimasta a disposizione.

[Esempio 24: se un immobile comprende una prima porzione da locare di superficie convenzionale in uso esclusivo pari a mq 14,00 - cioè (camera mq 12,50)+(terrazzo mq 6,00x25%) = mq 12,50 + mq 1,50 = mq 14,00 -, una seconda porzione da locare di superficie convenzionale in uso esclusivo di mq 12,00 - (camera mq 12,00) - e una terza porzione rimasta a disposizione del locatore di superficie convenzionale in uso esclusivo pari a mq 24,00 - cioè (due camere mq 22,50)+(terrazzo mq 6,00x25%) = mq 22,50 + mq 1,50 = mq 24,00 -, e se il canone dell'intero immobile è pari ad $\mbox{\ensuremath{\color{}}{\color{}}}$ 00,00; il canone di ciascuna porzione è pari rispettivamente a $\mbox{\ensuremath{\color{}}}$ 28,00, $\mbox{\ensuremath{\color{}}}$ 24,00 ed $\mbox{\ensuremath{\color{}}}$ 48,00. Infatti: $\mbox{\ensuremath{\color{}}}$ 100,00:(14,00+12,00+24,00)x14,00 = $\mbox{\ensuremath{\color{}}}$ 28,00; $\mbox{\ensuremath{\color{}}}$ 100,00: (14,00+12,00+24,00)x24,00 = $\mbox{\ensuremath{\color{}}}$ 48,00. In questo modo risulta ripartito in maniera proporzionale anche il canone delle zone di uso comune.

- Art. 48) Aggiornamento del canone: Il canone mensile di locazione determinato ai sensi dell'Art. 39) potrà essere aggiornato annualmente nella misura fissata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione dell'indice Istat.
- Art. 49) Avvicendamento di conduttori: Stante la possibilità, prevista all'Art. 38, che il contratto di locazione sia sottoscritto da una pluralità di studenti, è ammessa la sostituzione nel rapporto di locazione tra studenti in possesso dei requisiti richiesti. Il subentro potrà avvenire a condizione che rimanga presente almeno uno dei conduttori originariamente firmatari, e che l'avvicendamento sia comunicato per scritto al locatore prima che abbia luogo mediante comunicazione congiunta dello studente-conduttore uscente e di quello subentrante, il quale dovrà dichiarare di accettare solidalmente e integralmente le clausole contrattuali ed in particolare la durata concordata inizialmente.

L'atto di subentro nel contratto deve essere registrato con addebito delle imposte di registro e di bollo, se dovute, a carico dello studente che rilascia l'immobile e dello studente subentrante nella misura del 50% ciascuno.

Art. 50) Recesso del co-conduttore: Indipendentemente dai gravi motivi, é concesso ad ogni studente-conduttore di recedere dal contratto dandone preavviso scritto al locatore almeno un mese prima della data in cui il recesso avrà luogo. Il recesso parziale da parte di uno o più conduttori potrà avvenire a condizione che rimanga presente almeno uno degli studenti che hanno sottoscritto originariamente il contratto, e che la comunicazione di recesso parziale sia resa congiuntamente dal conduttore uscente e da quelli rimanenti i quali dovranno dichiarare di continuare a farsi carico solidalmente ed integralmente di tutte le clausole contrattuali ed in particolare di quelle a contenuto economico. In caso contrario il contratto si intenderà risolto.

L'atto di recesso parziale dal contratto deve essere registrato con addebito delle imposte di registro e di bollo, se dovute, a carico dello studente che rilascia l'immobile.

Art. 51) Pagamento di utenze e servizi: In considerazione della eventualità per cui i contratti di fornitura di acqua, luce e gas rimangono intestati al locatore e si possa incorrere in ripetuti subentri tra studenti, può essere inserita nel contratto una clausola che preveda il pagamento delle spese condominiali

12

PID

\$

e dei servizi mediante versamento di una quota mensile forfetaria pari ad 1/12 delle spese sostenute nell'anno precedente per tali oneri accessori, salvo conguaglio da calcolarsi sulla base di un consuntivo annuale.

- **Art. 52) Recesso del conduttore:** Per i contratti di locazione di cui al presente Titolo C), sono ammesse previsioni contrattuali che consentano il recesso da parte del conduttore anche in mancanza di gravi motivi.
- Art. 53) Modalità di attestazione: Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

Per i contratti sottoscritti senza assistenza le parti possono comunque richiedere successivamente una attestazione, da eseguirsi - sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali - a cura e con assunzione di responsabilità da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.

Quando la attestazione è richiesta ad una sola organizzazione di categoria questa compilerà, sottoscriverà e rilascerà il modello di attestazione unilaterale, "Allegato 4" (Attestazione di rispondenza unilaterale) del presente accordo, mentre in caso di attestazione richiesta alle organizzazioni di appartenenza di entrambe le parti, queste compileranno, sottoscriveranno congiuntamente e rilasceranno il modello di attestazione bilaterale, "Allegato 5" (Attestazione di rispondenza bilaterale) del presente accordo.

L'attestazione dovrà riportare oltre al riferimento dell'Associazione anche l'indicazione specifica dell'attestatore.

- Art. 54) Definizione di grandi proprietà immobiliari: Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari, oltre a quanto indicato nel Decreto stesso, sono da intendersi quelli che possiedono nell'ambito territoriale del presente accordo la piena proprietà di più di venti unità immobiliari ad uso abitativo.
- Art. 55) Obbligo di utilizzo del contratto tipo: I contratti di cui al presente Titolo C) dovranno essere stipulati utilizzando il tipo di contratto allegato C) al D.M. 16 gennaio 2017 e "Allegato 9" (Contratto di locazione abitativa per studenti universitari) alla presente convenzione.

Titolo D)

CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E RELATIVO ACCORDO INTEGRATIVO

Art. 56) Canone massimo dell'alloggio sociale: I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2 comma 3 del Decreto 22 Aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo del DM 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente Accordo.

I valori delle fasce di oscillazione che saranno allegate agli accordi integrativi di cui sopra, non potranno essere superiori allo 80% dei corrispondenti valori delle fasce di oscillazione allegate al presente Accordo.

Art. 57) Determinazione del canone dell'alloggio sociale: Nella definizione dei canoni di cui al presente Titolo D), si applicano le modalità di calcolo previste all' Art. 2) e seguenti del Titolo A) del presente Accordo.

P 13

MB &

Titolo E)

ONERI ACCESSORI

(art. 9 della Legge 392/78 e art. 4 del D.M. 16 gennaio 2017)

Art. 58) Ripartizione degli oneri accessori: Per i contratti regolati dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi è applicata la Tabella degli oneri accessori allegato D) al D.M. 16 gennaio 2017 e "Allegato 10" (Tabella della ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore) alla presente convenzione.

Titolo F)

COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Art. 59) Attivazione delle procedure di negoziazione e conciliazione: Per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 D.M. 16 gennaio 2017 e dallo art. 14 del tipo di contratto Allegato A) al DM 16 gennaio 2017, dall' art. 14 del tipo di contratto allegato B) al D.M. 16 gennaio 2017 e dall' art. 15 del tipo di contratto allegato C) al D.M. 16 gennaio 2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E) del D.M. 16 gennaio 2017.

Per l'avvio della procedura la parte interessata utilizzerà il modello "Allegato 6) (Modulo di richiesta d'avvio della procedura di negoziazione e conciliazione) del presente Accordo.

Titolo G)

RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

Art. 60) Durata dell'accordo territoriale: Il presente accordo, depositato con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, ha durata di anni tre a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito.

Prima della scadenza, ciascuna delle organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di Capannori di provvedere alla convocazione di un tavolo per l'avvio della procedura di rinnovo. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione.

Art. 61) Verifica dei contenuti dell'accordo: In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell'Accordo, da motivare nella richiesta, ogni organizzazione firmataria dell'Accordo, ovvero successivamente aderente, può richiedere al Comune di Capannori la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre modifiche e integrazioni.

Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune, e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l'Organizzazione istante può procedere di propria iniziativa alla convocazione.

Art. 62) Entrata in vigore: Il presente accordo entra in vigore al momento del deposito presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Capannori.

Costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti dieci allegati:

Allegato 1: Zonizzazione del Comune di Capannori;

Allegato 2: Elementi oggettivi per la determinazione della tipologia d'immobile;

Allegato 3: Fasce di oscillazione dei canoni di locazione;

14

P) (

9-8

Allegato 4: Fac simile di Attestazione di rispondenza unilaterale;

Allegato 5: Fac simile di Attestazione di rispondenza bilaterale;

Allegato 6: Modulo di richiesta d'avvio della procedura di negoziazione e conciliazione;

Allegato 7: Contratto di locazione abitativa agevolata (3+2);

Allegato 8: Contratto di locazione abitativa di natura transitoria;

Allegato 9: Contratto di locazione abitativa per studenti universitari;

Allegato 10: Tabella della ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti.

Capannori, lì

ORGANIZZAZIONE	- RAPPRESENTANTE	FIRMA
ASPPI	A.S.P.P.I. Lucca Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari della provincia di Lucca Geom. Federico Andreucci	Foregula.
UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI	U.P.P.I. Lucca Unione Piccoli Proprietari Immobiliari – Avv. Roberta Menchetti	folto Culli
	Associazione proprietà edilizia – Confedilizia della Provincia di Lucca	caput.
	CONFAPPI Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare	GABRIE ALEGEROSTIO
sunia	SUNIA Provinciale di Lucca Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari	Ap Land
Sindacato Inquilini Casa e Territorio	SICET LUCCA Sindacato Inquilini Casa e Territorio Rag. Sebastiana Pia Giliberto	Schaffaux Refit



UNIAT Provinciale di Lucca

Unione Nazionale Inquilini, Ambiente e Territorio

Geom. Giorgio Bertelli



UGL – CASA Segreteria Provinciale di Lucca	ENZO ANTONELLI Stutenell.
Le Associazioni per adesione	Firma








1

Pf D

ALLEGATO 1-



ELEMENTI OGGETTIVI

PER LA DETERMINAZIONE DELLA TIPOLOGIA D'IMMOBILE

Sono classificati come **UNITA' IMMOBILIARE DI TIPO A** gli immobili che presentano la caratteristica di cui al punto 1), purché le opere abbiano comportato il rilascio di un nuovo certificato di abitabilità, oppure almeno dieci degli elementi sotto riportati, tra i quali dovranno comparire obbligatoriamente quelli di cui ai punti 3), 4) e 10).

Sono classificati come **UNITA' IMMOBILIARE DI TIPO B** gli immobili che presentano almeno sei degli elementi sotto descritti. Sono classificati come **UNITA' IMMOBILIARE DI TIPO C** tutti gli altri immobili.

- Abitazione costruita, completamente ristrutturata o integralmente restaurata, i cui lavori abbiano compreso anche il rifacimento o la messa a norma degli impianti e siano stati ultimati da non più di dieci anni dalla data di stipula del contratto;
- 2) Edificio isolato o villetta a schiera;
- 3) Impianto di riscaldamento a norma;
- 4) Impianto elettrico a norma;
- 5) Infissi provvisti di vetri doppi;
- 6) Porta blindata;
- Sistemi fissi di oscuramento degli infissi esterni (persiane, avvolgibili) ovvero, esclusivamente per gli immobili soggetti a vincolo ambientale o storico-artistico, gli scuroli;
- 8) Dotazione di doppio servizio igienico, purché il secondo servizio sia dotato di almeno tre apparecchi;
- Allaccio alla rete del gas ovvero, quando la zona non sia servita dalla rete di distribuzione del metano, altro impianto di fornitura a norma,
- 10) Allaccio alla fognatura dinamica comunale ovvero altro impianto di smaltimento liquami a norma;
- 11) Allaccio al pubblico acquedotto;
- 12) Posto auto scoperto di uso esclusivo;
- 13) Dotazione di spazi esterni in uso esclusivo (terrazze, loggiati, giardino, cortile, etc.) di superficie reale complessiva superiore al 30% di quella dell'abitazione della quale costituiscono pertinenza e non inferiore a mq. 20;
- 14) Dotazione di spazi comuni (terrazze e lastrici solari, loggiati, aree a verde, impianti sportivi) la cui superficie reale, rapportata alla quota millesimale dell'immobile locato, sia pari complessivamente ad almeno mq. 20;
- 15) Immobile a cui, in base all'Attestato di Prestazione Energetica, sia attribuita la classe energetica "D" o superiore;
- 16) Impianto di condizionamento;
- 17) Impianto di allarme;
- 18) Citofono o videocitofono;
- 19) Impianto di ventilazione meccanica controllata;
- 20) Impianto ascensore o elevatore;
- 21) Dotazione di mobilio sufficiente a consentire la vivibilità;
- 22) Impianto telefonico -predisposto alla funzionalità.

A

The

18

4

Ph &

FASCE DI OSCILLAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE COMUNE DI CAPANNORI

ZONA 1

Zona individuata nell' "ALLEGATO 1" con velato di colore Rosso comprendente i seguenti fogli di mappa:

20-21-31-32-42-43-44-53-54-55-56-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77

TIDO DI HAHTA! IMMODILIA DE	VALORE MENSILE				
TIPO DI UNITA' IMMOBILIARE	Minimo	Massimo			
A	€/mq 1,00	€/mq 7,00			
В	€/mq 1,00	€/mq 5,40			
C	€/mq 1,00	€/mq 4,70			

ZONA 2

Zona individuata nell "ALLEGATO 1" con velato di colore GIALLO comprendente i seguenti fogli di mappa:

23-24-33-34-35-36-37-38-45-46-47-57-58-59-78-79-80-81-82-83--84-85-86-87-88-89-90.

TIDO DI UNITA! IMMODII I ADE	VALORE MENSILE				
TIPO DI UNITA' IMMOBILIARE	Minimo	Massimo			
A	€/mq 1,00	€/mq 5,90			
В	€/mq 1,00	€/mq 5,10			
C	€/mq 1,00	€/mq 4,30			

ZONA 3

Zona individuata nell "ALLEGATO 1" con velato di colore VERDE comprendente i seguenti fogli di mappa:

 $\begin{array}{c} 1\text{-}2\text{-}3\text{-}4\text{-}5\text{-}6\text{-}7\text{-}8\text{-}9\text{-}10\text{-}11\text{-}12\text{-}13\text{-}14\text{-}15\text{-}16\text{-}17\text{-}18\text{-}19\text{-}22\text{-}25\text{-}26\text{-}27\text{-}28\text{-}29\text{-}30\text{-}39\text{-}40\text{-}41\text{-}48\text{-}49\text{-}50\text{-}}\\ 51\text{-}52\text{-}60\text{-}61\text{-}62\text{-}63\text{-}64\text{-}65\text{-}66\text{ (zona nord), e foglio dal 91 al 174 (zona sud)} \end{array}$

THE DITINITALINATION LABE		7	ALORE MENSILE		
TIPO DI UNITA' IMMOBILIARE	Miı	nimo	Massimo		
A	€/mq	1,00	€/mq	5,50	
В	€/mq	1,00	€/mq	5,00	
C	€/mq	1,00	€/mg	3,90	

A

Ho



9

1

el B

3

ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA EX D.M. 16/01/2017

그는 그 아이를 잃어 잃었다. 얼마나는 가게 있었다. 아이라 아이라는 그리던 아이라 아이라는 그들은 사이를 하는데 하셨다.	rdo territoriale per il Comune di, depositato il rogo e data di nascita, residenza) in qualità di
PREM	ESSO CHE
nella qualità di locatore/conduttore dell'immob Via/P.za	ite a in Via/Pza n ile/porzione di immobile sito a in , con contratto stipulato con il sig C.F il e decorrenza il zia delle Entrate/in corso di registrazione, essendo i per l'attestazione ex D.M. 16/01/2017, dichiarando, sotto
CALCOLO DELLA SUPERFICIE ai sensi dell'Accordo ter	mitaviala
Superficie calpestabile appartamento: mq	ritoriale = mq
Superficie calpestabile appartamento: mq	= mq
Autorimessa singola: mq. x	
Posto macchina in comune: mq. x	= mq
Balconi, terrazze, cantine e simili: mq. x	= mq
Superficie scoperta in godimento esclusivo: mq.	x = mq
Sup. a verde condominiale (quota MM) mq.	
	TOTALE SUPERFICIE Mq.
ZONA FASCIA DI	DSCILLAZIONE MIN/MAX/
ELEMENTI E PARAMETRI n SUBFASCIA min/max	
<u>CANONE</u> € mq/mese x mq = €	mensili =€annuo
oggettivi sopra dichiarati, anche ai fini dell'ottenime AT	TESTA
che i contenuti economici e normativi del contratto o vigente per il Comune di depositato in data	corrispondono a quanto previsto dall'Accordo territoriale
Il dichiarante	p. l'Organizzazione
A De Car	20

ATTESTAZIONE BILATERALE DI RISPONDENZA EX D.M. 16/01/2017


L'Organizzazione , in persona dell' attestatore ,	e l' Organizzazionein persona dell' attestatore toriale per il Comune didepositato
locatore/conduttore dell'immobile/porzione di immobile sito a con contratto stipulato con il sig	in Via/Pza n nella qualità di in Via/P.za n, piano int,, residente a il presso l'Agenzia delle Entrate/in corso di registrazione, per l'attestazione ex D.M. 16/01/2017, dichiarando, sotto la sua
o, in alternativa, in caso di richiesta congiunta:	
	n nella qualità di locatore e il sig. n/Pza n. nella qualità di conduttore n, piano int, con contratto stipulato npresso l'Agenzia delle Entrate/in corso di registrazione, per l'attestazione ex D.M. 16/01/2017, dichiarando, sotto la loro
(A SOLO TITOLO ESEMPLIFICATIVO)	
CALCOLO DELLA SUPERFICIE ai sensi dell'Accordo territ	toriale
Superficie calpestabile appartamento: mq	= mq
Autorimessa singola: mq. x	= mq
Posto macchina in comune: mq. x	= mq
	= mq
Superficie scoperta in godimento esclusivo: mq. x Sup. a verde condominiale (quota MM) mq. x	= mq = mq
ELEMENTI E PARAMETRI OGGETTIVI:	TOTALE SUPERFICIE Mq
ZONA FASCIA DI	OCCULT A ZIONE MINIMA V
	OSCILLAZIONE MIN/MAX/
	War and the second seco
ELEMENTI E PARAMETRI n SUBFASCIA min/max _	
ELEMENTI E PARAMETRI n SUBFASCIA min/max _ CANONE € MQ/MESE x mq = €	
<u>CANONE</u> € MQ/MESE x mq = €	
CANONE € MQ/MESE x mq = € Tutto ciò premesso, le Organizzazioni, come sopra rap ai fini dell'ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali,	mensili = € annuo
CANONE € MQ/MESE x mq = €	mensili = € annuo presentate, sulla base degli elementi oggettivi sopra dichiarati, anche
CANONE € MQ/MESE x mq = € Tutto ciò premesso, le Organizzazioni, come sopra rap ai fini dell'ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali, ATTE:	mensili = € annuo presentate, sulla base degli elementi oggettivi sopra dichiarati, anche STANO

MODULO DI RICHIESTA PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE

(D.M. 16/01/2017)

	critto/a	residente	in		,	c.f via/piazza
	-					
		, telefono		, cellulare		, man pro
conduttore/locatore						
	via/piazza _			n,	, sc, ii	nt, cap
, con contra	tto di locazione a	ibitativa:				
□ agevolato;						
☐ transitorio;						
☐ studenti universita	ri.					
—						
☐ ex art. 2, comma 1	, L. 431/98;					
□ ov out 22 D.I. 122	2/2014 some son	vortito in logge (I	Cant to humb			
□ ex art. 23 D.L. 133	5/2014, come con	iverillo ili legge (r	Keni to buy),			
□ altro						
					- 10	
locatore/conduttore	Sig./Sig.ra	a/Soc.			,	C.F
	Sig./Sig.ra	a/Soc. residen	ite in		,	C.F via/piazza
locatore/conduttore	Sig./Sig.ra	a/Soc. residen	ite in		,	C.F via/piazza
locatore/conduttore	Sig./Sig.ra	a/Soc. residen	ite in		,	C.F via/piazza
locatore/conduttore	Sig./Sig.ra	n, sc	ite in, int, (cap, al	canone men	C.F via/piazza nsile di Euro
locatore/conduttore	Sig./Sig.ra	n, sc	ite in, int, (cap, al	canone men	C.F via/piazza nsile di Euro
locatore/conduttore	Sig./Sig.ra	n, sc	ite in, int, (cap, al	canone men	C.F via/piazza nsile di Euro
locatore/conduttore	Sig./Sig.ra	n, sc	ite in, int, (cap, al	canone men	C.F via/piazza nsile di Euro
avendo interesse ad a inerenti:	Sig./Sig.ra	n, sc	ite in, int, (cap, al	canone men	C.F via/piazza nsile di Euro
avendo interesse ad a inerenti:	Sig./Sig.ra	n, sc	ite in, int, (cap, al	canone men	C.F via/piazza nsile di Euro
avendo interesse ad a inerenti:	Sig./Sig.ra	n, sc	ite in, int, (cap, al	canone men	C.F via/piazza nsile di Euro
avendo interesse ad a inerenti:	Sig./Sig.ra	a/Soc. residen n, sc	ite in, int, o	cap, al	canone men	C.F via/piazza nsile di Euro
avendo interesse ad a inerenti:	Sig./Sig.ra	a/Soc. residen n, sc	ite in, int, o	cap, al	canone men	C.F via/piazza nsile di Euro
locatore/conduttore	Sig./Sig.ra	a/Soc. residen n, sc	ite in, int, o	cap, al	canone men	C.F via/piazza nsile di Euro
avendo interesse ad a inerenti: □ interpretazione del □ esecuzione del con □ attestazione della r	Sig./Sig.ra	a/Soc. residen n, sc	ite in, int, o	cap, al	canone men	C.F via/piazza nsile di Euro

□ oneri accessori;				
□ variazione dell'imp	osizione fiscale sull'im	nmobile;		
□ sopravvenienza di €	elemento che incide sull	la congruità del canone;		
□ cessazione della loc	azione;			
□ condizione e manut	enzione dell'immobile;	;		
☐ funzionamento degl	i impianti e servizi;			
☐ regolamento condo	miniale;			
□ altro				
e fa presente quanto s	egue (da descrivere ob	obligatoriamente):		
			19	
·				
		. 8		
		CHIEDE		
quale firmataria dell' A D.M. 16/01/2017, dep valutata l'ammissibili previsti dall'art. 3 del citato D.M/	Accordo territoriale sotto cositato in data/_/_tà della presente istanza Regolamento di nego	azione della proprietà ed oscritto ai sensi art. 2, co / presso il Comune za ed indicato il negozia oziazione paritetica e co e da parte mia, in caso di	mma 3, L. 9 dicem e di tore, proceda ai su nciliazione stragiu	bre 1998, n. 431 e del che, ccessivi adempimenti diziale allegato E) al
quale firmataria dell' A D.M. 16/01/2017, dep valutata l'ammissibilion previsti dall'art. 3 del citato D.M/	accordo territoriale sotto positato in data/_/_tà della presente istanz Regolamento di nego /2017, con accettazione di artt. 6, 7 e 8 del citato cazione al locatore/con	azione della proprietà ed oscritto ai sensi art. 2, co / presso il Comune za ed indicato il negozia oziazione paritetica e co e da parte mia, in caso di	mma 3, L. 9 dicem e di tore, proceda ai su nciliazione stragiu formale costituzion	bre 1998, n. 431 e del che, ccessivi adempimenti diziale allegato E) al e della Commissione,
quale firmataria dell'AD.M. 16/01/2017, dep valutata l'ammissibilio previsti dall'art. 3 del citato D.M/	Accordo territoriale sotto positato in data/_/_tà della presente istanza Regolamento di nego /2017, con accettazione di artt. 6, 7 e 8 del citato cazione al locatore/con	azione della proprietà edi oscritto ai sensi art. 2, co / presso il Comune za ed indicato il negozia oziazione paritetica e co e da parte mia, in caso di o Regolamento.	mma 3, L. 9 dicem e di core, proceda ai suc nciliazione stragiu formale costituzion istanza si indica I	bre 1998, n. 431 e del che, che, ccessivi adempimenti diziale allegato E) al e della Commissione, c'indirizzo di cui alla



LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

Il/La sig./soc. (1)	
	(1)
	(-)
di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3)	
A) l'unità immobiliare posta in	resì sto
non animooniaa / animooniaa (4) come da cienco a parte sottoseritto dane parti.	
n piano scala int composta di n vani, ol cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, canti autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) il cui utilizzo è regolato	na,
non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.	
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare : b) prestazione energetica: c) sicurezza impianti d) tabelle millesimali: proprietà riscaldamento acqua altre	
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.	
Articolo1 (Durata)	
Il contratto è stipulato per la durata di	o, il ore ella ato e la tto, sei

tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

Articolo 2 (Canone)

A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale definito tra e depositato il
B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro, importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero, in n. rate eguali anticipate di euro

Articolo 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a mensilità (9) del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Eventuali altre forme di garanzia:.....(10).

Articolo 4 (Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A.

A)

10

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente, dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente (11). Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota.....(12) di euro......, salvo conguaglio.

Articolo 5 (Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 Legge 431/98.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (13)

Articolo 6 (Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Articolo 7 (Uso)

Articolo 8 (Recesso del conduttore)

E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Articolo 9 (Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi,

costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Articolo 10 (Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 11 (Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 12 (Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di

Articolo 13 (Accesso)

controllo e di manutenzione.

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di gecesso anticipato del conduttore, locare

	lusione				con			
	(Commiss	sione di neg		ticolo 14 aritetica e co	nciliazio	ne stro	agiudizial	'e)
infrastrutturai sensi del appartenent designazion L'operato d La richiesta contrattuali	re e dei tra ll'articolo ti alle risp ni, rispettiv lella Comn a di interve	4, comma ettive orga vamente, de missione è c ento della (oncerto con i 2, della leg nizzazioni fi el locatore e d disciplinato d Commissione	il Ministro de ge 431/98, è irmatarie del del conduttor dal Regolame	ell'econo è compos l'Accordo re. ento alleg nina la so	mia e sta da o terri ato E ospens	delle fina due men toriale su al citato I	Ministro delle anze, emanato nbri scelti fra illa base delle Decreto. e obbligazioni
			Ar	ticolo 15				
			(Varie)				
competenza li occupi o l'immobile l Qualunque con atto scri Il locatore personali in Per quanto Codice civi	a a giudica o comunq locato. modifica a itto. ed il cond relazione non previs ile, dalle le hé alla no definito ir	duttore si a ad adempii sto dal presente eggi n. 392	attore elegge a, presso l'u contratto non autorizzano r menti connes ente contratta 2/78 e n. 43 inisteriale el	domicilio ne afficio di se n può aver lu reciprocamen ssi col rappor o le parti rina 1/98 o comu	ei locali a egreteria logo, e no ate a com rto di loca viano a q inque dal	del Con può nunica azione nunto lle non	cati e, ov Comune of essere p re a terzi e (d.lgs n. in materi rme viger	e ai fini della re egli più non ove è situato rovata, se non i i propri dati 196/03). ia disposto dal nti e dagli usi n. 431/98 ed
Letto, appro	vato e sot	toscritto						
		, li,						
Il locatore.								
rı	e			•				
Il conduttor			del Codice civ					patti di cui agl
A mente deglarticoli 3 (Di (Consegna),	Deposito ca 10 (Modifi	nuzionale e îche e dann	altre forme d ni), 12 (Impia		esso), 14	(Com		(Pagamento), S di negoziazioni
A mente deglarticoli 3 (Disconsegna),	Deposito ca 10 (Modifi conciliazio	auzionale e îche e dann one stragiud	altre forme d ai), 12 (Impia diziale) e 15 (inti), 13 (Acce	esso), 14	(Com		

NOTE

- (1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
- (2) L'assistenza è facoltativa.
- (3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
- (4) Cancellare la parte che non interessa.
- (5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.
- (6) La durata minima è di anni tre.
- (7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).
- (8) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca, è sospesa, per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'applicazione della cedolare secca è sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di bollo e registro, ivi comprese quelle sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto.
- (9) Massimo tre mensilità.
- (10) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.
- (11) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della Legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo

dell'anno precedente.

pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle
relative spese:
a) spese generali
b) spese ascensore
c) spese riscaldamento
d) spese condizionamento
e)
f)
g)
La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di
mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli
impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone
comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono
applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di
disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione
paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge
431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.
Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di
riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto
previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la
quota di sua competenza.
Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima
sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in
facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate
variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta
giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n.
392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.
Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro, da
corrispondere inrate alle seguenti scadenze:
aleuro
aleuro
aleuro
al, euro,
salvo conguaglio.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative

(12) indicare: mensile, bimestrale, trimestrale ecc.


(13) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.

A)

Allo

S

P18 &



LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

Il/La sig./soc. (1) di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2) in persona di
A) l'unità immobiliare posta in via n piano scala int composta di n vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.)
B) una porzione dell'unità immobiliare posta in
non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare : b) prestazione energetica: c) sicurezza impianti d) tabelle millesimali: proprietà riscaldamento acqua altre
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1 (Durata)
Il contratto è stipulato per la durata dimesi/giorni (6), dal
Articolo 2
(Esigenza del locatore/conduttore) (4)
A) Il locatore/conduttore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l'allegato B - e dall'Accordo territoriale tra depositato il presso il Comune di presso il
B) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 6 del decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ex art. 4 comma 2 Legge 431/98, e dall'Accordo Territoriale tra

da in pers	ona di	. e quanto al cor	nduttore da in	persona di .	cl	ne la presente
locazione motivo	ha	natura	transitoria	per	il i	seguente
(Il presente an	rticolo non si	i applica ai conti	ratti con durata par	i o inferiore d	ai 30 giorni,)

Articolo 3

(Inadempimento delle modalità di stipula)

Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall'Art. 2, comma 1, della legge n. 431/98, nel caso di inadempimento delle modalità di stipula del contratto previste dall'art. 2 commi 1, 2, 4, 5 e 6 del decreto dei Ministri delle Infrastrutture e dell'Economia e delle Finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98.

In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 4 (Canone)

A. Il canone di locazione è convenuto in euro, importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero, in n rate eguali anticipate di euro
B. Nei Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento, il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale depositato il presso il Comune di, ovvero dall'Accordo integrativo (7) sottoscritto tra in data, è convenuto in euro, importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero, in n rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date:
C. Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario ovvero, in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date:

Articolo 5

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

D.

A D B

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) a
locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro
pari a n mensilità del canone (8), non imputabile in conto canon
e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposite
cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unit
immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia: (9)

Articolo 6 (Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato B.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. (10)

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro).

Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota....(11) di euro......, salvo conguaglio.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 7 (Spese di bollo e registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, ove dovuta, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 Legge 431/98.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (12)

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 8 (Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n 392/78.

A for A

Articolo 9 (Uso)

					ile abitazione del conduttore e delle seguenti
l'unità im applica l'a	mobiliare, pena	la risolu legge n	ızione	di diritto del d	e o dare in comodato, né in tutto né in parte, contratto. Per la successione nel contratto, si rigente a seguito della sentenza della Corte

Articolo 10 (Recesso del conduttore)

Articolo 11 (Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Articolo 12 (Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 13 (Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si

tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 14 (Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n.192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 15 (Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l'unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con

(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 16

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di negoziazione paritetica, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

Le parti, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del citato decreto, possono adire la Commissione per accertare le condizioni di permanenza o cessazione dei motivi di transitorietà.

L'operato della Commissione è disciplinato dal Regolamento allegato E allo stesso decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 17 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudiçare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li

occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

territoriale. Altre clausole
Letto, approvato e sottoscritto
, li
Il locatore
Il conduttore
A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Esigenza del locatore/conduttore), 3 (Cessazione delle condizioni di transitorietà), 4 (Canone), 5 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 6 (Oneri accessori), 8 (Pagamento), 9 (Uso), 10 (Recesso del conduttore), 11 (Consegna), 12 (Modifiche e danni), 14 (Impianti), 15 (Accesso), 16 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 17 (Varie) del presente contratto.
Il locatore
Il conduttore

SH Ato

2 Clark

NOTE

- (1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
- (2) L'assistenza è facoltativa.
- (3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
- (4) Cancellare la parte che non interessa.
- (5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.
- (6) La durata massima è di mesi diciotto.
- (7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).
- (8) Massimo tre mensilità.
- (9) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.

(10) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della Legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato B - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

a) snes	e generali.						
b) spes	se ascensore		 	 	٠.		
c) spes	e riscaldam	ento	 	 			
d) spes	se condizion	amento	 	 			
e)			 	 			
f)			 	 		٠	
g)			 	 			

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

saivo quanto piev	sto dan articolo 10 di detta legge.
and the same of the filter of the same of	ualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro, da
corrispondere in .	rate alle seguenti scadenze:
al	euro
al	euro
al	euro
al	euro,
salvo conguaglio.	A 12

(11) indicare: mensile, bimestrale, trimestrale ecc.

(12) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.

LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 3)

II/La (1)
a (2)
di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (4)
(assistito/ a da (3)in persona di), che accetta, per sé e suo
aventi causa,
A) l'unità immobiliare posta in via
comune o meno, ecc.)
non ammobiliata/ammobiliata (5) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
non ammobiliata/ammobiliata (5) come da elenco a parte sottoscritto dane parti.
B) una porzione dell'unità immobiliare posta in
i
non ammobiliata/ammobiliata (5) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare :
b) prestazione energetica:
c) sicurezza impianti
d) tabelle millesimali: proprietà riscaldamento acqua altre
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1
(Durata)
\ - \\
Il contratto è stipulato per la durata di
Articolo 2
(Natura transitoria)
(Natura transitoria)
Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra
di, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in
quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile frequentando il corso di
studi di(8)
Julian di
Articolo 3

(Canone)

A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale definito tra e depositato il
B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro, importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero, in n. rate eguali anticipate di euro
Articolo 4
(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (5) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a n
Articolo 5
(Oneri accessori)
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato C. In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite preganizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. (12) Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro). Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota (13) di euro, alvo conguaglio. Articolo 6 (Spese di bollo a di progistrazione)
(Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore.

H D D D B

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 Legge 431/98.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (14)

Articolo 7 (Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

Articolo 8

L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 9 (Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.

Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti:

Articolo 10 (Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Articolo 11 (Modifiche e danni)

(Modifiche e

R D

2-90%

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 12 (Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 13 (Impianti)

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D.lgs 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 14 (Accessi)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

Articolo 15

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di negoziazione paritetica, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal Regolamento allegato al citato Decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 16 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.

Altre clausole
Letto, approvato e sottoscritto
, li
[] locatore
Il conduttore
A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Natura transitoria), 4 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 5 (Oneri accessori), 7 (Pagamento), 9 (Recesso del conduttore), 10 (Consegna), 11 (Modifiche e danni), 13 (Impianti), 14 (Accessi), 15 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale), 16 (Varie) del presente contratto.
Il locatore
Il conduttore

NOTE

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche,

indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

- (2) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le Aziende per il diritto alla studio indicare: sede, codice fiscale, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
- (3) L'assistenza è facoltativa.
- (4) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
- (5) Cancellare la parte che non interessa.
- (6) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.
- (7) La durata minima è di sei mesi e quella massima di trentasei mesi.
- (8) Indicare il corso di laurea o di perfezionamento ovvero di formazione post laurea (quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti) in un comune diverso da quello di residenza, presso Università, o sedi universitarie distaccate, e comunque di istituti di istruzione superiore, disciplinati dal Regio decreto 31/08/1933 n. 1592 e dalle Legge 21/12/1999 n. 508.
- (9) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).
- (10) Massimo tre mensilità.
- (11) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.
- (12) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della Legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato C - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

a) spese generali

b) spese ascensore

c) spese riscaldamento
d) spese condizionamento
e)
f)
g)
La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di
mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli
impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone
comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate
a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con
quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui
all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita
con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.
Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di
riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto
previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la
quota di sua competenza.
Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima
sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in
facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate
variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta
giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n.
393/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.
Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro, da
corrispondere inrate alle seguenti scadenze:
aleuro
aleuro
aleuro

(13) indicare: mensile, bimestrale, trimestrale ecc.


salvo conguaglio.

al,

(14) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.

SH fro

Court of 8 s



ASCENSORE

ALLEGATO 10 ALLEGATO D

TABELLA ONERI ACCESSORI RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE

Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni		C
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti	L	
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge	L	
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione		C
Ispezioni e collaudi		C
AUTOCLAVE		
Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari		
(pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.)	L	
Manutenzione ordinaria		C
Imposte e tasse di impianto	L	
Forza motrice		C
Ricarico pressione del serbatoio		C
Ispezioni, collaudi e lettura contatori		C
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO,		
DI VIDEOSORVEGLIANZA E SPECIALI		
Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione	L	
Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione		C
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme	L	
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme		C
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni	L	
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni		C
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili	L	
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili		C
Installazione e sostituzione di impianti di videosorveglianza	L	<i>7</i> %
Manutenzione ordinaria di impianti di videosorveglianza		C
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO,		
PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA,		
Installazione e sostituzione degli impianti	L	
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti	L	
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario		C
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale	1	61
Lettura dei contatori		/4/
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua	11	NC a
5/1/	que	- () V
	-0	W
	(C) WALLS SHE ME	
-110 -		

e sanitario		1
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento		C
Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti	L	С
PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO		
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali	L	
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile		C
segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide		
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli		С
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni,	L	
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati	L	С
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni	т	C
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni	L	C
	L	C
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione		C
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura	L	C
	L	С
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico		C
Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico	L	
PARTI COMUNI		
a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare		C
	L	
l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo		
IMPIANTO TELEVISIVO CENTRALIZZATO E DI RICEZIONE		
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi	C	
	L	С
Installazione e sostituzione dell'impianto	L	
IMPIANTO ANTINCENDIO		
per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa)		C
		С
Installazione e manutenzione straordinaria		~
	IMPIANTO ANTINCENDIO Installazione e sostituzione dell'impianto Acquisti degli estintori Manutenzione ordinaria Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi IMPIANTO TELEVISIVO CENTRALIZZATO E DI RICEZIONE DATI INFORMATIVI Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare PARTI COMUNI Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico Manutenzione ordinaria dei tetti e lastrici solari Manutenzione straordinaria dei tetti e dei lastrici solari Manutenzione ordinaria della rete di fognatura Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni Installazione de sostituzione di serrature Manutenzione odelle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile Tassa occupazione ordinaria di pavimenti e rivestimenti Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti	Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa) IMPIANTO ANTINCENDIO Installazione e sostituzione dell'impianto LAcquisti degli estintori LA Manutenzione ordinaria Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi CC IMPIANTO TELEVISIVO CENTRALIZZATO E DI RICEZIONE DATI INFORMATIVI Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare LA Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare PARTI COMUNI Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico LA Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari LA Manutenzione ordinaria della rete di fognatura LA Manutenzione ordinaria della rete di fognatura LA Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni Installazione e sostituzione di serrature LA Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni Installazione e sostituzione di serrature Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo Manutenzione ordinaria di tretzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo Manutenzione ordinaria di tretzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo Manutenzione ordinaria di tretzeri quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori condinari

Rifacimento di chiavi e serrature Tinteggiatura di pareti Sostituzione di vetri Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità, del cavo, dell'impianto citofonico e videocitofonico e dell'impianto individuale di videosorveglianza, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo e satellitare	e	C C C
Verniciatura di opere in legno e metallo Manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento	L	C C
PORTIERATO Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. Materiale per le pulizie Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l. Manutenzione ordinaria della guardiola Manutenzione straordinaria della guardiola	L10% L10% L10% L	C90% C C90% C90%
PULIZIA Spese per l'assunzione dell'addetto Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi,	L	
ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. Spese per il conferimento dell'appalto a ditta Spese per le pulizie appaltate a ditta Materiale per le pulizie	L	C C
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti	L	C C
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori Sacchi per la preraccolta dei rifiuti	L	C C

SGOMBERO NEVE

Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso

LEGENDA

L = locatore

C = conduttore